

Pubblicato il 10/07/2019

N. 04873/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01344/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo n. 101;

contro

Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero dell'Interno, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gherardo Marone in Roma alla via Girolamo da Carpi, 6;

Provincia di Salerno, Comune di -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-- non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13;

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Di Giovanni in Roma, via di San Basilio n. 61;

-OMISSIS-- non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento:

- dell'informazione antimafia interdittiva prot. n-OMISSIS-del 13.12.2017, emessa dalla Prefettura di Caserta nei confronti della -OMISSIS-;

- del provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione alla White List ai sensi dell'art. 1, co. 52, L. n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.4.2013, emesso dalla Prefettura di Caserta con nota prot. n. -OMISSIS-del 13.12.2017 nei confronti della medesima società sopra indicata;

- degli atti conseguenti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo Caserta, del Ministero dell'Interno, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comune di -OMISSIS-, del -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli Avvocati Francesco Vagnucci, Gherardo Marone, Adriano Tortora su delega di Marcello Fortunato e l'Avvocato dello Stato Attilio Barbieri;

Osservato che l'odierna appellante ha impugnato avanti a questo Consiglio di Stato la sentenza n. -OMISSIS-del 2 novembre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, reiettiva

del ricorso proposto contro l'informazione antimafia emessa il 13 dicembre 2017 nei suoi confronti dalla Prefettura di Caserta;

Rilevato che nelle more del presente giudizio essa ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di prevenzione, la nomina, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, inserito dall'art. 11, comma 1, della l. n. 161 del 2017, di un amministratore giudiziario per il controllo della società nel tempo di due anni, come è stato stabilito, appunto, con il decreto n. 2 del 12 giugno 2018 del medesimo Tribunale, che l'appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado;

Considerato che nel predetto decreto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha osservato che è interesse della società avvalersi dell'istituto, inserito dall'art. 34-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 e finalizzato al controllo dell'impresa interdetta, nella prospettiva di garantire la continuità nell'esercizio dell'impresa per la salvaguardia del diritto di libertà dell'iniziativa economica, l'intangibilità dei valori aziendali e il mantenimento dei livelli occupazionali;

Rilevato, altresì, che questo interesse è stato ribadito dal difensore dell'appellante anche nel corso dell'udienza pubblica del 4 luglio 2019. Lo stesso difensore ha quindi invocato la sospensione del presente giudizio, istanza alla quale le controparti non si sono opposte;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 o, come nel caso di specie, il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 dello stesso articolo sospende gli effetti di cui all'art. 94, derivanti dall'emissione del provvedimento antimafia;

Considerato che tale sospensione degli effetti interdittivi, quale conseguenza scaturente ex lege dal provvedimento che dispone il controllo giudiziario, comporta, ad avviso del Collegio, anche la sospensione del giudizio avente ad oggetto l'informativa antimafia, secondo quanto ritenuto da questa stessa Sezione nel precedente in termini n. -OMISSIS-;

Considerato che, quindi, una volta disposto il controllo giudiziario, la sospensione degli effetti interdittivi conseguenti all'informazione antimafia debba operare indefettibilmente per tutto il tempo della misura del controllo giudiziario adottata dal Tribunale in sede di prevenzione, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, e di conseguenza anche il giudizio amministrativo

relativo all'informazione antimafia debba essere sospeso, salva ulteriore prosecuzione all'esito della misura.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

visto il decreto del 12 giugno 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione emesso nei confronti di -OMISSIS-, sospende il giudizio sino al decorso del termine di efficacia del controllo giudiziario.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Dispone che la presente ordinanza venga trasmessa alle parti e al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Umberto Maiello, Consigliere

L'ESTENSORE

Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.